NORME PER LA ELEZIONE E LA CONVOCAZIONE DEL PRIMO CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA E DISCIPLINA DELLE CAUSE DI INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' E DEL CONTENZIOSO ELETTORALE

# Art. 4

## Convocazione dei comizi elettorali

I comizi elettorali sono convocati dal Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica non oltre il cinquantesimo giorno antecedente la data fissata per le elezioni ed entro il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Lo stesso decreto fissa la data della prima riunione del Consiglio regionale da tenersi presso la sede della Amministrazione comunale di Trieste non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni. I sindaci dei Comuni della Regione danno notizia alla popolazione del decreto di convocazione dei comizi con apposito manifesto che deve essere affisso entro cinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso.

Versione in vigore dal 28 febbraio 1964, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Norme per la elezione e la convocazione del primo Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia e disciplina delle cause di ineleggibilita' ed incompatibilita' e del contenzioso elettorale |
| Estremi | Legge 3 febbraio 1964, n. 3 |
| Titolo | I — Disposizioni generali |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 13 febbraio 1964 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-per-la-elezione-e-la-convocazione-del-primo-consiglio-regionale/art-4-convocazione-dei-comizi-elettorali/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it